

AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI AI SENSI DELL'ART. 157 DEL D. LGS. N. 50/2016 IN RELAZIONE AI LAVORI PER LA DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CANTELLO, COLLETTAMENTO DELLA RETE LOCALE FOGNARIA DEL COMUNE DI MALNATE – LOC. FOLLA E RELATIVO COLLETTAMENTO ALL'IMPIANTO DI VARESE OLONA – PRAVACCIO

## **RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 16 NOVEMBRE 2016**

### **Quesito 1**

Il bando di Gara prevede anche la realizzazione del Collettore "Cantello-Valmorea-Malnate" (di cui alla soluzione identificata nello studio di fattibilità allegato alla documentazione di gara)?

### **Risposta 1**

Il bando di Gara prevede anche la realizzazione del Collettore "Cantello-Valmorea-Malnate", di cui alla soluzione identificata nello studio di fattibilità allegato alla documentazione di gara, individuata in colore rosso.

---

### **Quesito 2**

Premesso che all'art. 3.1 del disciplinare di gara è indicato il valore stimato dell'affidamento in euro 500.500,00 e successivamente nell'allegato 1, precisamente nell'elaborato di determinazione del valore del servizio posto a base d'asta, l'importo indicato per le prestazioni oggetto della gara di cui sopra è di euro 495.986,40. Quale è l'importo da considerare a base d'asta?

### **Risposta 2**

L'importo a base d'asta è euro 500.500,00. L'importo indicato nell'allegato 1 è da considerare quale riscontro del rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016.

---

### **Quesito 3**

All'art. 16.3 il disciplinare di gara recita "Ai fini della valutazione del criterio B della tabella di cui al successivo punto 18.4, dovrà essere presentata una relazione tecnica esplicitiva delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta e delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico. Tale relazione dovrà essere formata da un massimo di n. 20 (venti) pagine fronte retro, (max. n.40 facciate) formato A4, carattere Times New Roman grandezza 12, n. 50 righe per pagina (escluse copertina iniziale e finale)". Il sommario è da ritenersi escluso dalle 40 facciate previste per la relazione tecnica?

### **Risposta 3**

Il sommario, se incluso nella copertina iniziale o finale, non ricade nel limite delle n.40 facciate. Se invece al sommario è dedicata una facciata apposita, non compresa nella copertina iniziale e finale, verrà conteggiato nelle n.40 facciate.

---

#### **Quesito 4**

All'art. 16.1 il disciplinare recita: "Nella "Busta B – Offerta Tecnica" dovranno essere inseriti i documenti relativi all'offerta tecnica. L'offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana, timbrata in ogni sua pagina.....". Il timbro che va apposto su ogni pagina dell'offerta tecnica può essere sostituito dal Logo dell'Operatore Economico?

#### **Risposta 4**

Si, se consente di individuare univocamente l'operatore economico.

---

#### **Quesito 5**

Con riferimento al Disciplinare di Gara, art. 16.3.1, la elencazione dei sub-criteri è conforme a quanto riportato nella Linea Guida ANAC n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria". Si chiede, per la formulazione delle proposte migliorative, di potere consultare il Capitolato Speciale d'Appalto redatto a tal proposito dal RUP (in accordo al punto 2.2 lettera b) delle predette Linee Guida e non riportato tra i documenti a base di gara. Ciò risulta necessario al fine di caratterizzare l'offerta sulle specifiche esigenze dell'Ente Appaltante.

#### **Risposta 5**

Le esigenze connesse alla progettazione oggetto della presente procedura emergono dallo Studio di Fattibilità già messo a disposizione agli Operatori Economici. Inoltre, il Disciplinare di gara evidenzia, al punto 18.6, quali aspetti sono ritenuti di particolare interesse per la Stazione Appaltante.

---

#### **Quesito 6**

Con riferimento al Disciplinare di Gara, artt. 16.4 e 18.4, si chiede conferma se la relazione tecnica esplicativa del criterio C debba essere contenuta in max n. 20 pagine fronte/retro (40 facciate) e se il relativo punteggio max sia di 3 punti.

#### **Risposta 6**

Si confermano entrambe le richieste: la relazione dovrà avere al massimo la dimensione indicata nel quesito e, in base al punto 18.4 del Disciplinare, il punteggio previsto è di 3 punti, in linea a quanto proposto dal paragrafo VI, punto 1.7, lett. e), delle Linee Guida n. 1 ANAC.

---

#### **Quesito 7**

Con riferimento al Disciplinare di Gara, art. 10.4.2, si chiede di sapere se l'elenco delle attività subappaltabili è a solo titolo indicativo oppure si riferisce a prestazioni previste nella presente procedura di Gara.

#### **Risposta7**

Le prestazioni indicate all'art. 10.4.2 del Disciplinare di gara sono quelle che ciascun operatore economico, se lo ritiene, può affidare in subappalto.

---

### **Quesito 8**

Valutazione del criterio A (punti 30)“l'apprezzamento delle offerte con progetti studiati con il fine di ottimizzare il costo di costruzione, manutenzione e gestione lungo il ciclo di vita dell'opera” ci pare privo di valenza ai fini della valutazione delle capacità professionali dei concorrenti tenuto soprattutto conto che i suddetti fini sono stati compiutamente individuati nella Vs. progettazione di fattibilità in accordo con quanto previsto dal D.Lgs n.50/2016 e che l'oggetto a base di gara progettuale riguarda la progettazione definitiva-esecutiva; il Vs. criterio di valutazione risulta di conseguenza ingiustificatamente limitativo della libera concorrenza tra i partecipanti alla gara.

### **Risposta 8**

Si conferma la disciplina prevista dal Disciplinare di gara.

Il criterio di valutazione in questione, oltre ad essere l'applicazione di quanto suggerito da ANAC nelle proprie Linee Guida n. 1, non pone limitazioni alla concorrenza. L'oggetto a base di gara, a differenza di quanto evidenziato nel quesito, non è la progettazione definitiva-esecutiva, ma anche il progetto di fattibilità tecnico-economica, come risulta anche dall'art. 1 del Disciplinare di gara.

---

### **Quesito 9**

Non sono stati quantificati i punteggi da attribuire agli specifici sottocriteri e pertanto, in contrasto con la vigente normativa, il punteggio forfettario si rimette meramente alla discrezionalità dei Commissari, si chiede pertanto il suo frazionamento esplicitato nei vari sub-totali.

### **Risposta 9**

Si conferma la previsione del Disciplinare di gara.

L'art. 95, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede, come facoltativa, la determinazione di sub-criteri (così la norma: *per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, subcriteri e subpesi o subpunteggi*).

Fermo restando che gli elementi qualitativi di un'offerta non possono che essere oggetto di valutazione discrezionale, si ricorda che, alla luce delle Linee Guida ANAC n. 2 (come già in passato nella vigenza del D.P.R. n. 207/2010), la valutazione discrezionale dei commissari è uno dei metodi di attribuzione dei coefficienti di valutazione delle offerte.

---

### **Quesito 10**

Per garantire la necessaria ed il rispetto della trasparenza della non discriminazione e della parità di trattamento per i partecipanti alla gara, è consigliabile che i redattori del progetto preliminare non possano parteciparvi sotto alcuna forma, poiché i suddetti criteri non ci sembrano adeguati in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del Vs. bando.

### **Risposta 10**

Fermo restando che il tema non può essere oggetto di quesiti, si ricorda, per completezza che:

- non vi sono redattori di progetti preliminari. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è una delle prestazioni che dovrà essere resa dall'aggiudicatario della gara in oggetto;
  - il Codice dei Contratti Pubblici detta apposita disciplina all'art. 67.
-

### **Quesito 11**

In riferimento alla gara in oggetto si pone il seguente quesito: la riduzione percentuale da indicare nell'offerta economica con riferimento al tempo (punto D dei criteri di valutazione di cui al disciplinare di gara) non è limitata alla percentuale massima del 20% siccome stabilito dalla Delibera ANAC 973 del 14 settembre 2016 – Linee Guida n. 1. Si chiede conferma della vigenza del limite massimo del 20%.

### **Risposta 11**

La previsione di riduzione del tempo di esecuzione, non inferiore al 20%, di cui alle Linee Guida n. 1, non è vincolante. In effetti, la predisposizione di una soglia massima di riduzione della tempistica di esecuzione finirebbe per rendere del tutto irrilevante il criterio di valutazione in discorso. L'introduzione di una soglia massima comporterebbe, di fatto, l'appiattimento delle offerte al fine di raggiungere il punteggio massimo. Ciò avrebbe come effetto la sostanziale irrilevanza del criterio di valutazione in discorso, nonché un concreto disincentivo ad una reale e ponderata formulazione delle offerte da parte dei concorrenti su un aspetto certamente non secondario.